



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6416

Seduta del 27/03/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSÌ
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Luca Del Gobbo

Oggetto

DGR N. 5245 DEL 31 MAGGIO 2016 "POR FESR 2014-2020 ASSE 1 – AZIONE I.1.B.1.3 ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge regionale 23.11.2016 n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" che introduce all'art 2 comma 3 lettera D), tra gli strumenti, volti a favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo, lo strumento dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione;

RICHIAMATA la dgr n. 5245 del 31 maggio 2016 "Por Fesr 2014-2020 asse 1 – azione I.1.b.1.3 che approva la call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come modificata e integrata dalla dgr 5371 del 5/07/2016;

RICORDATO che attraverso lo strumento semplificato previsto dall'art. 11 della Legge 241/90, volto a stimolare accordi negoziali pubblico privato con altri enti (enti istituzionali pubblici, università, organismi di ricerca e/o imprese), Regione intende favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di particolare rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati e con ricadute sulla competitività del territorio lombardo;

RICHIAMATO il decreto n. 12394 del 28/11/2016 con cui è stato costituito il nucleo di Valutazione con il compito di svolgere l'istruttoria tecnica e la valutazione delle proposte progettuali pervenute;

DATO ATTO che il percorso prevede, a seguito della positiva valutazione del progetto presentato:

- la fase di negoziazione volta a definire i contenuti tecnici dell'accordo;
- condivisione dei contenuti da parte di tutti i rappresentanti dell'aggregazione, Nucleo di Valutazione e altri soggetti eventualmente coinvolti;
- approvazione dello schema di accordo dello specifico progetto con delibera di Giunta;
- sottoscrizione dell'Accordo da parte dei rappresentanti dei Soggetti beneficiari, di Regione Lombardia e di eventuali altri partner;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 15 della call di cui alla dgr n. 5245/2016 costituiscono oggetto di negoziazione i seguenti elementi:

- la percentuale di erogazione connessa ai risultati e agli stati di avanzamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i miglioramenti tecnici e progettuali, su richiesta di Regione e del nucleo di valutazione, che non comportino incrementi economici del contributo concedibile;
- l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti e finanziatori nell'ambito del partenariato;

DATO ATTO altresì che alla negoziazione partecipano il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Università Ricerca e Open Innovation supportato da tecnici e tutti i soggetti beneficiari che compongono il partenariato;

PRECISATO che gli schemi di accordo che vedono il coinvolgimento di soggetti pubblici, qualora previsto nei propri Regolamenti di funzionamento, saranno sottoposti preventivamente alla loro approvazione;

DATO ATTO altresì che:

- l'agevolazione finanziaria concessa sarà confermata in sede di Accordo dove verranno definiti i rapporti e i vincoli tra tutti i soggetti del partenariato che sottoscriveranno l'atto e Regione;
- la sottoscrizione dell'accordo è condizionata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari che compongono il partenariato delle dichiarazioni sugli aiuti illegali e imprese in difficoltà quali documenti da allegare all'Accordo;

RICORDATO che :

- le risorse finanziarie per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 sono quelle definite nella DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- in data 27/05/2016 l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 si è espressa positivamente sulla Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con parere richiamato nella DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;

ESAMINATO lo schema di “Accordo per la ricerca e l'innovazione” di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che alla sottoscrizione dell'Accordo procederà il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Università Ricerca e Open Innovation;

VISTA la L.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Accordo per la ricerca e l'innovazione” di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo procederà il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Università Ricerca e Open Innovation;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ACCORDO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE
DENOMINATO “_____”**,

(ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. d) della L.R. n.29 /2016)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, C.F./P.IVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore all'Università Ricerca e Open Innovation, delegato ai sensi della DGR n. del

E

SOCIETÀ..... C.F./P.IVA, con sede in nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di capofila del partenariato proponente il progetto in base all'accordo di partenariato sottoscritto il XXX, allegato alla domanda di partecipazione alla suddetta call e in rappresentanza dei seguenti partner:

.....

.....

.....

PREMESSO CHE

- la legge regionale 23.11.2016 n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione” introduce all'art 2 comma 3 lettera D) tra gli strumenti, volti a favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo, lo strumento semplificato dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, di seguito “Accordo”;
- Regione Lombardia, con l'utilizzo del percorso semplificato, previsto dall'art. 11 della Legge 241/90, volto a stimolare accordi negoziali pubblico privato con altri enti (enti istituzionali pubblici, Università, organismi di ricerca e/o imprese) intende favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di particolare rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati e con ricadute sulla competitività del territorio lombardo;
- con deliberazione n. 5245 del 31 maggio 2016 "Por Fesr 2014-2020 asse 1 – azione I.1.b.1.3 la Giunta ha approvato la call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione”;
- con la deliberazione n. 5371 del 05/07/2016 la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la ricerca e innovazione;
- con Decreto n. 23194 del 28 novembre 2016 è stato istituito il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle proposte progettuali;

- con decreto regionale n. 10264 del 18/10/2016 sono state approvate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili dei progetti di ricerca e innovazione di cui alla DGR n. 5245/ 2016
- con la deliberazione n. del2017 la Giunta ha definito lo schema di Accordo per la ricerca e l'innovazione;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in dataè pervenuta la domanda di partecipazione alla call della società capofila del partenariato composto daper il progetto denominato “” ;
- in data é stato esaminato il progetto denominato “.....”, valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione con punteggio pari a, superiore alla soglia minima richiesta obbligatoriamente per l'ammissibilità al finanziamento, come da verbale del.....agli atti della struttura
- in data 23.02.2017 con decreto regionale n. 1935 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione che ammette il partenariato che ha proposto il progetto “” alla fase di negoziazione;
- in datasi è svolta la negoziazione e sono stati esaminati i seguenti elementi caratterizzanti il progetto (ex art. 15 della Call)e proposte le seguenti modifiche progettuali:
 - a) miglioramenti tecnici e progettuali:
 - b) eventuale coinvolgimento di altri soggetti e finanziatori nell'ambito del partenariato :.....;

e sono state condivise le percentuali di erogazione delle tranche:

.....

.....

.....
- in data, con deliberazione n..... Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello schema di Accordo che ricomprende le modifiche esito della negoziazione;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall' Accordo per la ricerca come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 lettera D) della Lr n. 29/2016 Lombardia è ricerca e innovazione".

ARTICOLO 2 - AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto dell'intervento è costituita dal compendio immobiliare di ogni singolo soggetto che compone il partenariato come di seguito specificato:

- compendio immobiliare della società.....sito in..... via.....n.
-
-
-
-

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA RICERCA E INNOVAZIONE

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione del progetto di ricerca e innovazione denominato "" che si compone delle seguenti parti:

- RICERCA INDUSTRIALE (art. 25 del Reg. UE 651/2014).....
- SVILUPPO SPERIMENTALE (art. 25 del Reg. UE 651/2014).....
- INNOVAZIONE: (art. 28 o 29 del Reg. UE 651/2014)

Nello specifico il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi, finalità risultati attesi e impatti sul territorio che potranno generarsi dopo la realizzazione dell'intervento in termini di innovatività come di seguito rappresentati:

- OBIETTIVI:
- FINALITÀ:
- RISULTATI ATTESI E TEMPISTICHE DI RAGGIUNGIMENTO:
.....
- IMPATTI SUL TERRITORIO

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di ricerca e innovazione si riferisce all' area di specializzazione: *(Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile)* e sviluppa i seguenti :

- Aspetti strutturali del progetto di ricerca industriale
.....
.....
- Aspetti strutturali del progetto di sviluppo sperimentale
.....
.....
- Aspetti strutturali del progetto di innovazione
.....
.....

ARTICOLO - 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Regione eroga al partenariato il contributo complessivo di cui al presente Accordo, pari a ad euro (.....), a fronte di un investimento complessivo approvato pari a euro(.....)
- Il contributo è così ripartito tra i soggetti del partenariato (come meglio declinato nel piano finanziario allegato al presente Accordo).
 -
 -
 -
- In contributo verrà erogato sulla base delle seguenti tranches, concordate in fase di negoziazione, come previsto al punto 3.5.1. del decreto regionale n. 10264 del 18/10/2016:
 - 1° tranche: euro..... entro ila seguito del raggiungimento dei seguenti risultati come descritto nella relazione analitico descrittiva di cui all'art. 7;
 -

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adotteranno gli atti e porranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.
- Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente accordo, a porre in essere le procedure amministrative secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..
- I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 – COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

- Il soggetti del partenariato monitorano e valutano l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa

realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.

- Il Capofila predispone in occasione della richiesta di erogazione della tranche, e comunque con cadenza almeno annuale, la relazione analitico descrittiva di verifica del raggiungimento dei risultati attesi, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare tramite al responsabile unico del procedimento.
- Sulla base delle relazioni periodiche presentate dal partenariato, il responsabile unico del procedimento può proporre al nucleo di Valutazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'Accordo.
- I soggetti che compongono il partenariato che realizzano le singole attività svolgono i seguenti compiti:
 - assicurare la completa realizzazione del progetto approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto ammesso a finanziamento;
 - Garantire al Capofila la messa a disposizione dei dati di aggiornamento e delle singole relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività di propria competenza, propedeutici alla predisposizione della relazione analitico descrittiva di verifica del raggiungimento dei risultati attesi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- I soggetti sottoscrittori assumono gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

- a sottoscrivere il presente Accordo entro 60 giorni solari dalla data di approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta;
- a prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del progetto oggetto dell'accordo;

I SOGGETTI BENEFICIARI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO SI IMPEGNANO (PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):

- al rispetto di tutte le condizioni previste nella call , approvata con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i., e degli impegni formalizzati nel presente Accordo;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nel progetto presentato;

- a mantenere gli impegni assunti nei confronti del partenariato e garantire il riparto del contributo tra i diversi componenti del partenariato sulla base degli apporti e dei costi sostenuti da ciascun componente come indicato nel piano finanziario;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla call e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla call e richiamati all'art. 11 del presente Accordo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- a conservare per un periodo di almeno (10 anni) dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a mantenere invariate fino alla conclusione del progetto le condizioni che hanno garantito l'attribuzione del punteggio di premialità previste al punto 14 della call;
- a comunicare tramite a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto;
- a non rendicontare le medesime spese su altre misure agevolative;
- a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto di R&S&I ammesso a Contributo, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- a rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs.vo 231/2007 e delle successive disposizioni attuative nazionali;
- a mantenere attiva, in coerenza con quanto previsto dall' art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Sede operativa (ad eccezione dei Partner Organismi di ricerca non lombardi partecipanti al Progetto di R&S ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) sul territorio lombardo per una durata non inferiore a cinque anni dall'erogazione della tranche a saldo;
- a fare figurare nell'attivo del Soggetto beneficiario, per almeno 3 anni, le spese relative all'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, acquisizione di marchi, know-how e conoscenze tecniche non brevettate di cui al successivo paragrafo delle presenti Linee Guida;
- a conservare presso la propria sede operativa le certificazioni/ perizie che attestano che l'impresa è in regola con le vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di tutela ambientale e di tutela del lavoro;

- Gli enti pubblici presenti nel partenariato e sottoscrittori del presente accordo, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90, si impegnano inoltre a:
 - collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
 - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.

ARTICOLO - 9 MONITORAGGIO

- I soggetti del partenariato ai fini del concorso al monitoraggio previsto dal Reg (UE) 1303/2013, ed in conformità alle determinazioni di cui alle Linee Guida di Rendicontazione definite da Regione Lombardia, presentano in sede di rendicontazione finale una specifica analisi in termini di Occupazione e brevetti e di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- Entro i due anni successivi all' erogazione del saldo presentano una relazione in merito all'impatto del progetto evidenziando le ricadute sui settori economici e sui livelli occupazionali.

ARTICOLO 10 –GARANZIE FIDEJUSSORIE

- Sono previste a carico del beneficiario garanzie fidejussorie nel caso in cui lo stesso richieda l'anticipazione di una prima tranche del contributo.
- Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito dell'importo pari all'anticipazione richiesta deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo e avvio del progetto.
- La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30.

ARTICOLO 11 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

- Il partenariato deve dare avvio alla realizzazione del progetto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività entro i successivi 30 (trenta) mesi.

- Entro e non oltre il termine dei 30 (trenta) mesi di cui al comma precedente, il partenariato può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'articolo 8 della call, mediante posta certificata indirizzata a Regione Lombardia.
- La competenza a concedere la proroga, non superiore complessivamente a mesi 6, per la realizzazione del progetto, in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà del partenariato, in base e con la modalità disciplinata nel punto 3.4.2 di cui al decreto regionale n. 10264 del 18/10/2016, spetta al responsabile del procedimento previa informativa al Nucleo di valutazione.
- Il presente Accordo può essere modificato per concorde volontà delle parti.
- La competenza ad approvare modifiche dell'Accordo per conto di Regione Lombardia è in capo al Direttore pro tempore della DG Università, Ricerca e Open Innovation- previa valutazione del responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione. A tal fine il RUP verifica la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo, tenendo conto:
 - di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo;
 - di richieste motivate ed oggettive;
 - di necessità progettuali evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell'Accordo, comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

Fuori dai casi sopra descritti, non sono accolte proposte modificative del progetto oggetto del presente accordo.

- La modifica dell'Accordo stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti coinvolte.

ARTICOLO 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI

- Regione Lombardia, nel quadro delle regole di cui al Sistema di Gestione e controllo del POR FESR 2014-20 adottato dall'Autorità di Gestione, in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto oggetto dell'accordo di ricerca e innovazione, ed ispezioni presso i soggetti del partenariato .
- Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 "Obblighi delle parti" e dall'art. 9 "Monitoraggio" dell'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
- I controlli – a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotti in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi iniziali;
 - verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
 - verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

- La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile a ciascun componente del partenariato costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 14 – DECADENZA DALL'ACCORDO

- Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo:
 - la mancata sottoscrizione entro il termine di 60 giorni solari dalla data di approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta;
 - la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento su proposta del Nucleo di valutazione;
 - la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 del presente accordo, accertata in sede di verifica e monitoraggio.
- Spetta al Responsabile del procedimento accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente accordo con il supporto del Nucleo di valutazione.

ARTICOLO 15 - DECADENZA DAL CONTRIBUTO

- Il contributo può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del procedimento.

La decadenza è totale qualora:

- non si realizza il progetto;
- sia riscontrata la mancanza od il venir meno dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dalla call;
- in sede di verifica della rendicontazione finale si riscontri che le spese ammissibili risultino inferiori al 60% dell'importo dell'investimento complessivo;
- non vengano mantenute le caratteristiche minime del partenariato previste dalla call o per scioglimento dello stesso;
- siano variate - nel periodo di realizzazione del progetto sino alla sua conclusione - le condizioni che hanno garantito l'attribuzione del punteggio di premialità previste al punto 14 della call
- sia accertata, in sede di verifica, monitoraggio e ispezione, la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 del presente accordo,

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui all' art. 3 e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

- La *decadenza* interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa a mezzo posta certificata al Responsabile del procedimento.
- A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'art. 10.
- In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

ARTICOLO 16 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

- Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne comunicazione tramite..... al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'Accordo.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

- Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
- L'attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Responsabile degli accordi per la ricerca anche seguito di ispezioni e controlli effettuati da funzionari regionali e statali comunitarie di altri organi dell'Unione europea.

ARTICOLO 18 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

- I Soggetti Beneficiari si impegnano a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.
- I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l'intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia (POR FESR 2014 – 2020).

ARTICOLO 19- SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA

- Ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. D) della LR n. 29/2016, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante del partenariato, è approvato con delibera di Giunta.
- Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.
- Le attività disciplinate dal presente accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.
- La validità del presente Accordo permane sino a 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL' ACCORDO:

- Estratto del verbale;
- Progetto -----;
- Accordo di partenariato;
- Cronoprogramma;
- Piano finanziario;
- Scheda di sintesi del progetto;

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____.

Il presente Accordo per la ricerca e innovazione è sottoscritto in 3 esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Università ricerca e open innovation)			
SOCIETÀ	CAPOFILA	DEL	PARTENARIATO
.....			
.....			
.....			

.....
.....